



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 96

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 19 novembre 2018

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria (\*)**Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10) . . . . . Pag. 3*6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:*Plenaria . . . . . » 4*

---

**ERRATA CORRIGE . . . . . Pag. 14**

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 96° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 novembre 2018.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Lunedì 19 novembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Orario: dalle ore 19,25 alle ore 19,35*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Lunedì 19 novembre 2018

### Plenaria

### 50<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BAGNAI, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il presidente BAGNAI riferisce che il senatore Barboni ha chiesto di aggiungere la propria firma agli emendamenti 25.0.8, 25.0.9, 25.0.35, 25.0.36, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6 e 26.0.7. Fa inoltre presente che il senatore Montani ha ritirato l'emendamento 2.4. Comunica

che sono stati presentati gli emendamenti del relatore 3.100, 10.0.100, 10.0.200 e 23.0.300, nonché le proposte emendative 2.23 (testo 2), 6.9 (testo 2), 9.0.8 (testo 2), 11.10 (testo 2), 25.0.30 (testo 2) e 25.0.39 (testo 2), pubblicati in allegato. Propone infine di porre il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti ai summenzionati emendamenti del relatore alle ore 14 di domani.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario BITONCI rileva che è in corso un confronto approfondito tra il Governo e i Gruppi parlamentari in merito agli emendamenti segnalati, sui quali anche la 5<sup>a</sup> Commissione sta compiendo le valutazioni in vista dell'espressione del parere sul complesso degli emendamenti. Al fine di agevolare tale attività chiede di rinviare a domani il seguito dell'esame.

Il presidente BAGNAI ritiene di accogliere l'invito del rappresentante del Governo.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) osserva che in virtù degli emendamenti presentati il contenuto del decreto-legge in esame si sta ampliando notevolmente rispetto a quanto specificato nella sua titolazione. Dopo aver posto in rilievo la qualità del lavoro emendativo del proprio Gruppo ai fini del miglioramento del sistema tributario, esprime soddisfazione rispetto alle notizie relative al superamento dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119. Chiede inoltre ragguagli in merito alla presentazione di ulteriori proposte emendative, anche in riferimento al tema delle infrastrutture digitali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 886****(al testo del decreto-legge)****Art. 2.****2.23 (testo 2)**

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis). All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modifiche e integrazioni, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

---

**Art. 3.****3.100**

IL RELATORE

*Al comma 10, dopo la lettera f), aggiungere, infine, la seguente:*

«f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al decreto 30 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.».

**Art. 6.****6.9 (testo 2)**

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento della controversia.»;

*b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a) sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «del 40 per cento»;

2) alla lettera b) sostituire le parole: «di un quinto» con le seguenti: «del 15 per cento»;

*c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale e le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate nei primi due gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui al presente comma restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto, e successive modificazioni».

---

**Art. 9.****9.0.8 (testo 2)**

MONTANI, SAVIANE, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Definizione controversie relative a sanzioni premio speciale bovini maschi)*

1. Le controversie conseguenti alle ingiunzioni di sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 898 del 1986 per il presunto percepimento del premio speciale bovini maschi e del pagamento per l'estensivizzazione di cui agli articoli 4 e 13 del Regolamento (CE) n. 1254/99 per le consegne agrarie dal 2000 compreso al 2005 compreso sono definite su domanda dell'interessato al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, senza il pagamento delle sanzioni applicate. I relativi procedimenti civili, pendenti in ogni stato e grado, si estinguono ai sensi degli articoli 306 e seguenti del codice di procedura civile.».

---

**Art. 10.****10.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)*

1. Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria pos-



sono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.».

---

### **10.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità)*

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:

"6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l’emissione tramite il Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi IVA che offrono i servizi regolamentati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366, e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate."».

---

#### **Art. 11.**

### **11.10 (testo 2)**

CASTALDI, BOTTICI, LEONE, LANNUTTI, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, PUGLIA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All’articolo 17, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

---

**Art. 23.****23.0.300**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**Art. 23-bis.**

*(Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga)*

1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare per questa via la crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: "un'effettiva concorrenza" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato," e dopo le parole: "di determinati prodotti di accesso," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,";

2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "prospettive di concorrenza" è inserita la seguente: "sostenibile" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato";

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, l'Autorità può altresì indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, l'Autorità determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis";

b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi, l'Autorità, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dell'impresa separata e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete."».

---

## Art. 25.

### 25.0.30 (testo 2)

CATALFO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, NOCERINO, PUGLIA, ROMAGNOLI, BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 25-bis.

*(Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato)*

1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo". Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.

2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per politiche migratorie, per l'ammontare di sette milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma 4.1 "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate", nell'ambito della missione 4 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie».

---

### **25.0.39 (testo 2)**

CATALFO, PUGLIA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, BOTTICI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa)*

1. Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso, nel limite massimo

di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

## ERRATA CORRIGE

Nel 90° Supplemento del resoconto sommario delle Giunte e Commissioni parlamentari di giovedì 8 novembre 2018, seduta n. 5 della Commissione parlamentare 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) apportare le seguenti correzioni: a pagina 31, seconda riga, *premettere la parola*: «NASTRI,»; a pagina 89, dodicesima riga, *sopprimere la parola*: «ARRIGONI,».



